

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a
procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale****Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- ☐ Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- ☒ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- ☐ Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto CIUCCI GIUSEPPE
(VT)

in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Farnese

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- ☐ Piano/Programma, sotto indicato
- ☒ Progetto, sotto indicato

ID: **Codice procedura MASE (ID_VIP/ID_MATTM): 10705**

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- ☒ Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- ☒ Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- ☒ Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- ☐ Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- ☒ Altro: **CUMULABILITA' degli IMPIANTI e RAGGIUNTI OBIETTIVI PROVINCIALI di PRODUZIONE di ENERGIA RINNOVABILE per il 2030**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- ☐ Atmosfera
- ☐ Ambiente idrico
- ☐ Suolo e sottosuolo
- ☐ Rumore, vibrazioni, radiazioni
- ☒ Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- ☐ Salute pubblica
- ☒ Beni culturali e paesaggio
- ☒ Monitoraggio ambientale
- ☒ Altro:

PREMESSA

Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "AgriCastro" di potenza di picco pari a 25,641 MWp e potenza nominale pari a 24,42 MWac integrato con un sistema di accumulo da 20 MW, da realizzarsi nei comuni di Ischia di Castro e Farnese, Provincia di Viterbo.

Il Comune di Farnese pur favorevole alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con la presente vuole esprimere la propria contrarietà alla realizzazione dell' Impianto **fotovoltaico** denominato "AgriCastro" di potenza di picco pari a 25,641 MWp e potenza nominale pari a 24,42 MWac integrato con un sistema di accumulo da 20 MW, da realizzarsi nei comuni di Ischia di Castro e Farnese.

Il Nostro territorio, è un'area a forte vocazione agricola caratterizzata da contesti antropizzati organizzati da trame territoriali minute, quali vigneti, piccoli appezzamenti, maglia podereale fitta, aggregati e nuclei rurali, oliveti secolari e da imprese agricole per produzioni biologiche.

In questa "piccola" zona d'Italia sono presenti delle importanti realtà naturalistiche ed ambientali di notevole interesse europeo, che già sono state compromesse dal grande sfruttamento che soprattutto la provincia di Viterbo ha dovuto subire relativamente alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

1. OSSERVAZIONE SULLA NATURA DEL PROGETTO RELATIVAMENTE ALLE LINEE GUIDA DEL MITE 27 GIUGNO 2022

Il progetto è qualificato unilateralmente dalla proponente come "agrivoltaico", intendendo con tale espressione la coniugazione nonché la convivenza tra impianto fotovoltaico ed attività agricola ovvero pastorale; tale qualificazione andrebbe espressa al termine di uno studio progettuale laddove fossero integrati i requisiti contenuti nelle linee guida del MITE del 27 giugno 2022.

Nella pratica il progetto si svilupperà installando i moduli fotovoltaici *"su strutture di supporto in acciaio del tipo tracker ad inseguimento monoassiale (inseguitori solari installati in direzione Nord-Sud, capaci di ruotare in direzione Est-Ovest, consentendo, pertanto, ai moduli di "seguire" il Sole lungo il suo moto diurno). Saranno installati n° 36.630 moduli fotovoltaici bifacciali marcati Jolywood di potenza unitaria di picco pari a 700 Wp, disposti su tracker monoassiali ad inseguimento solare est-ovest". (Cfr. relazione Agrivoltaico pag 2).*

"Siccome le file di pannelli sono separate da una distanza di 3,30m ciò consente il passaggio tra di esse cioè nell' inter fila delle macchine agricole come i trattori e le attrezzature da essi trainate; l'altezza da terra che va da un minimo di 1,30m ad un massimo di 3,273m oltre a consentire anche in altezza il

transito dei trattori permette anche il passaggio di una sufficiente quantità di luce che raggiunge il suolo e permette la coltivazione ed il pascolamento degli ovini precisamente delle pecore perché docili ed ottime pascolatrici più adatte rispetto alle esuberanti cugine capre.” (Relazione agronomica pag 9)

Nella documentazione progettuale viene previsto un nuovo pozzo artesiano per l'adduzione di acqua per abbeverare gli ovini. Questo comporterebbe un prelievo dalle falde acquifere che sono risorse preziose per gli acquedotti del Comune di Farnese che negli ultimi anni hanno scontato una scarsità di acque come testimoniano le consuete Ordinanze sindacali per la limitazione dell'uso dell'acqua nel periodo estivo. Nella progettazione viene anche prevista la coltivazione della patata che è una coltura esigente nella richiesta di irrigazioni soprattutto nel periodo estivo.

Inoltre, è palese che un impianto industriale di 61 ettari diventerebbe un grande tappeto di specchi ad elevato impatto visivo con pannelli monoassiali ad inseguimento molto ingombranti poiché le strutture hanno una altezza che supera i 3 metri in un territorio con irripetibili aspetti paesaggistici come dimostra il vincolo dettagliato nell'Osservazione n. 4 e di colture di particolare pregio biologico nonché di particolare interesse naturalistico-ambientale e di una vocazione economica agricola e turistica risulterebbe completamente avulso dal contesto, ne sconvolgerebbe per sempre l'identità sociale e culturale presente a Farnese ed Ischia di Castro da trenta secoli.

Il Piano agronomico, che deve corredare qualsiasi progetto in area agricola, fermo rimanendo il rispetto delle linee guida elaborate in materia dal MITE, deve anche riportare uno studio analitico della capacità dei suoli, l'indicazione delle colture e delle eventuali tipologie di allevamento previste, l'analisi della redditività dei terreni ed un adeguato business plan che permetta di evidenziare non solo il mantenimento della redditività citata ma anche un suo incremento dovuto proprio alla presenza dell'impianto.

Il sistema di monitoraggio dell'impianto "agrivoltaico" non prevede il monitoraggio anche della concentrazione di zinco nel suolo e nelle colture agricole e nel latte e nella carne degli ovini che dovranno pascolare all'interno dell'impianto.

Alla luce di quanto evidenziato si ritiene che per l'impianto industriale "Agricastro" debba essere considerata la possibilità di essere inserito nella tipologia di impianto fotovoltaico anziché nella tipologia agrivoltaico.

2. AREA NON IDONEA: INCOMPATIBILITA' PAESAGGISTICA.

Articolo 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.

La proponente sostiene che sull'area interessata dal progetto Agricastro non esistano vincoli legati al Patrimonio Culturale ex Decreto Legislativo n. 42/2004. Ci si chiede se abbia seguito quanto previsto dalla Parte III delle Linee Guida nazionali per le autorizzazioni degli impianti FER, infatti al paragrafo 13.3. prevedono *“Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica...”* La proponente inoltre a pag. 51 della Relazione Paesaggistica afferma *“Il Consiglio di Stato, sezione IV, con due sentenze gemelle nn. 2242 e 2243 del 28 marzo 2022, interviene sul rapporto fra (tutela dei) beni paesaggistici e (tutela del bene) ambiente, con riferimento alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In entrambe le questioni sottoposte al vaglio si discute, infatti, della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione agricola, non assoggettate a vincoli di tipo paesaggistico, ovvero archeologico, ovvero idraulico o boschivo. Il Consiglio di Stato, con le sentenze che si annotano, pone l'inidoneità delle aree nei soli casi nei quali le aree interessate dagli interventi siano effettivamente interessate da vincoli di carattere paesaggistico o culturale”*. Se è vero che l'area in cui è progettato l'impianto fotovoltaico “Agricastro” è classificata dalla Tavola A del PTPR come paesaggio agrario di valore dove la compatibilità di questa tipologia di impianti industriali è prevista con limitazioni è anche vero che alcune zone dell'impianto sono confinanti con il paesaggio naturale dove questo tipo di impianto è incompatibile. Come è incompatibile nell'Area Contigua della Riserva naturale regionale Selva del Lamone, tutelata ai sensi dell'art.142 del Codice dei beni Culturali e che confina con l'impianto fotovoltaico Agricastro.

Ma come riporta accuratamente la proponente citando una sentenza del Consiglio di Stato, la più alta Magistratura amministrativa ha posto *“l'inidoneità delle aree” dipende esclusivamente dal loro essere “interessate da vincoli di carattere paesaggistico o culturale”*. A questo riguardo, si evidenzia che la proponente non effettuando la procedura prevista dalla Parte III delle Linee Guida nazionali ha ignorato un vincolo di notevole interesse paesaggistico istituito con un provvedimento del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Lazio che ha emanato il Decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico n. 22 del 15.02.2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici" nei comuni di CELLERE, FARNESE, ISCHIA DI CASTRO, LATERA, PIANSAO E VALENTANO (VT). Il Decreto è stato pubblicato nel BURL n. 16 del 22.02.2024 ed in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – Parte Prima Anno 165° - Numero 52 del 02.03.2024.

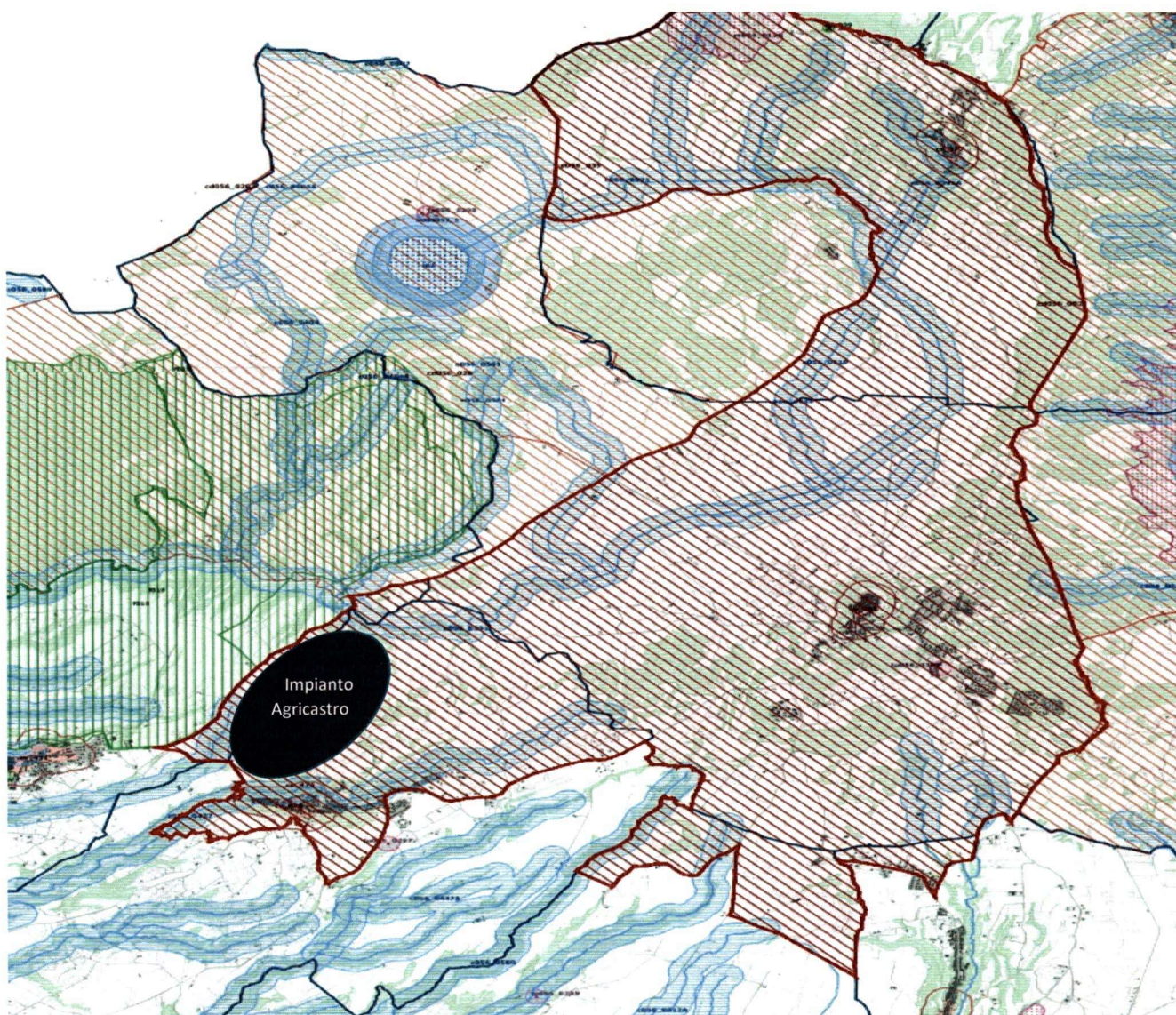


Immagine n. 1. Cartografia del nuovo vincolo "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici".

Come è illustrato nell'immagine l'impianto fotovoltaico "Agricastro" ricade completamente all'interno del perimetro di questo nuovo vincolo di notevole interesse pubblico e quindi come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza riportata dalla proponente l'impianto è insediato in area non idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. Si evidenzia inoltre che il Vincolo dell'Orlo della Caldera di Latera ha cucito insieme i due vincoli già esistenti della Conca del Lago di Bolsena (D.M. 24.10.1960 e D.M. 22.05.1985) e la Conca del lago di Mezzano e territorio circostante (DM 22.05.1976 "Conca del Lago di Mezzano e territorio circostante" e DM 22.05.1984 "Selva del Lamone") testimoniando se ce ne fosse stato ancora

bisogno il notevole pregio paesaggistico di tutta l'area. Pregio paesaggistico arricchito dal valore naturalistico della confinante Riserva Naturale della Selva del Lamone con la sua Area Contigua e i vari siti Natura 2000 e le due aree di importanza internazionale per gli uccelli, IBA 099 Lago di Bolsena e la 012 Selva del Lamone. Inoltre, si segnala anche l'impatto sulle tradizioni agroalimentari con la zona dell'olio extravergine di oliva DOP Canino e del Pecorino Toscano DOP e del pregio di alcuni vino tipici locali.

D.M dello Sviluppo economico del 10.09.2010 "Linee guida nazionali".

Le Linee guida nazionali "per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" definite nel Decreto Ministeriale del 10.09.2010 e ss.mm.ii" affida alle Regioni la funzione di individuare con legge le aree idonee e non idonee. Infatti, la Parte IV al punto 17.1 chiarisce che *"...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione".* In particolare, nelle aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta".

Questa previsione è stata confermata anche dall'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla *promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili* prevede l'emanazione di una specifica *"disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi".*

Nel caso dell'impianto fotovoltaico "Agricastro" si può dire che le raccomandazioni presenti nelle normative nazionali riportate non siano state assolutamente ascoltate considerando che l'impianto addirittura è stato progettato direttamente all'interno del perimetro di un bene paesaggistico di notevole interesse pubblico. E' per questo motivo che ha un'altissima probabilità di ricevere un rifiuto dell'autorizzazione.

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri ed osservazioni motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale e Paesaggistico ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167)

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali,

biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. *“La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale”.*

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : *“Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, “specialmente in vista del temperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento”* (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

Concludendo, in considerazione dell'eventuale installazione dell'impianto fotovoltaico industriale “Agricastro” che si caratterizzerebbe come elemento avulso da ogni singolo elemento paesaggistico, identitario, del contesto economico, storico, culturale, e in ragione di tutte le “esternalità negative” che causerebbe anche sulla vocazione agricola e turistica del territorio, si ribadisce la richiesta di diniego dell'autorizzazione alla sua installazione.

si ritiene che l'**Istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto “Agricastro”** sia improcedibile perché lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica non hanno preso in considerazione il vincolo di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs n. 42/2004 *“Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici”*.

Inoltre, il Progetto non sembra corredato da uno Studio di Incidenza sui siti delle Rete Natura 2000 che si trovano nell'area intermedia e vasta sulle quali impatterebbe l'impianto fotovoltaico.

Queste mancanze di aspetti e documenti così importanti ai fini della VIA rendono la valutazione complessiva del progetto improcedibile.

3. OSSERVAZIONE SULLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E SATURAZIONE DI TUTTA L'AREA VASTA DEL VITERBESE

Un aspetto fondamentale che si collega alla compatibilità paesaggistica e al consumo di suolo riguarda la saturazione di tutta l'area vasta del viterbese.

La provincia di Viterbo è ormai **satura di impianti FER, e questo dato di fatto trova una consacrazione normativa all'interno della DGR 171 del 12 maggio 2023**. Benchè tale Delibera sia stata censurata da una delle tante proponenti di impianti eolici nel viterbese, il TAR Lazio ha accolto le Ragioni dell'Ente pubblico (<https://www.tusciaweb.eu/2023/12/tar-ragione-alla-provincia-limpianto-eolico-montalto-castro-non-si-fara/>).

La ratio del concetto di *saturazione* è infatti di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati. I deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del D.Lgs 199 2021 ove si riferisce espressamente alla "massima porzione di suolo occupabile" dagli impianti. Una recentissima sentenza del TAR Umbria recita infatti:

*Le disposizioni dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in **riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie»**. Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), **ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili»** (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20).*

Dunque, **proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone** (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), **che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare** che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini **un eccessivo consumo di suolo**. (T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613.)

Quindi anche nella visione prospettata, ma non reale, da parte della proponente l'impianto verrebbe ad insediarsi in un'area già satura di impianti FER.

Il testo centrale della pronuncia sopra riportata chiama, come tutte le altre pronunce analoghe, ad un filtro necessario e logico sulla valutazione del progetto e sulla collocazione nel territorio.

La Regione Lazio ha emanato diverse delibere di Giunta e di Consiglio che danno un **preciso indirizzo politico amministrativo ed offrono dati preziosi sulla attuale situazione di sperequazione degli impianti FER, in particolare quelli fotovoltaici ed eolici**. Si ricorda che la D.G.R n 390 del 2022 del Lazio ha individuato delle aree di particolare pregio culturale e ambientale che non sono idonee all'installazione degli impianti FER. **Oltre a questo ha anche stabilito che la tipologia stessa di impianti come quello "Agricastro" sono ad alto impatto complessivo sia dal punto di vista paesaggistico a causa dell'impatto visivo, sia da quello ambientale per il consumo di suolo**.

Per queste ragioni esso presenta delle incompatibilità con vari sistemi di paesaggio presenti nella zona, e in particolare con il paesaggio naturale e con il paesaggio di alto valore agrario, visto che il progetto è collocato in una zona di paesaggio agrario di valore dove sono previste incompatibilità e soprattutto in zona vincolata ai sensi dell'art. 136 del CBC.

La Regione Lazio nella Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023 ha inoltre sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente assolto alla sua quota parte di produzione di energia elettrica tramite le Fonti di Energia rinnovabile per il 2030.

Infatti ha ribadito che

"gli obiettivi al 2030 declinati nel Piano Energetico Regionale per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0"; Con questo atto si delibera tra le altre cose " di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione".

Anche la **Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022**, nuovo Piano Energetico Regionale (pp. 103-104), chiarisce che la Provincia di Latina e quella di **Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050.**

Che l'impianto "Agricastro" sia di tipologia agrivoltaico, esso è pur sempre tra quelli **a maggior impatto visivo** (monoassiale ad inseguimento). Comunque questo non cambierebbe la sostanza, in quanto l'impianto si verrebbe ad insediare in un territorio già saturo di impianti FER, ed in particolare di quelli a vasta estensione territoriale che hanno già contribuito a creare la sproporzione tra la province laziali e **"per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obbiettivi energetici."**, in violazione di ogni criterio di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio nazionale.

Oltre a quanto sopra indicato e puntualmente riportato, si fa anche rilevare - in rispetto del principio di derivazione unionale del Burden Sharing (Direttiva UE 2018/2001 aggiornata dalla Direttiva 2413/2023) recepita dal Decreto Ministeriale 15/03/2012 (Burden Sharing) dello Sviluppo economico *"Definizioni e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di FER ..."* (art 37 co. 6 del Decreto Legislativo n. 28 del 2011) e dal D.M 11/05/2015 dello stesso dicastero ai sensi del quale viene predisposto dal GSE con il supporto di ENEA - il documento del monitoraggio degli obiettivi sugli impieghi di FER assegnati alle Regioni.

Al burden sharing di derivazione unionale si deve legare in maniera imprescindibile il principio di eguaglianza garantito dalla nostra Costituzione ed il principio di proporzionalità che devono informare nel profondo la distribuzione e il numero degli impianti tra le regioni e tra le diverse province che le compongono sulla base di principi, criteri e modalità basati su equità e ragionevolezza. Ora se è vero che la Direttiva UE 2413/2023 (Red III) ha innalzato gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 da parte degli Stati e quindi delle Regioni è altrettanto vero che la Regione Lazio aveva già raggiunto gli obiettivi del 2030 nel 2023 e soprattutto la Provincia di Viterbo ha dato il contributo più alto come ampliamento documentato nella presente Osservazione.

Nell'ambito del territorio provinciale i Comuni dell'area (Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Cellere, Piansano, Arlena di Castro, Canino, Tuscania) in cui si verrebbe ad inserire l'impianto agrivoltaico "Agricastro" ha **dato un enorme contributo alla percentuale di impianti FER proprio nel settore dei pannelli fotovoltaici con consistente presenza anche di impianti eolici** nonostante il contesto paesaggistico e territoriale sia caratterizzato da quelle peculiarità e vincoli che rendono altamente improbabile l'autorizzazione dei dei progetti FER ai sensi della Parte IV delle Linee Guida nazionali (D.M del 10.09.2010).

Questa zona della Provincia di Viterbo è particolarmente vocata allo sviluppo turistico per la presenza di una Riserva Naturale regionale Selva del Lamone, della Città di Castro, di Pitigliano, delle Terme di Saturnia, di Sorano, per la sua vicinanza al Lago di Bolsena ed alla costa tirrenica (Montalto e Tarquinia) e alla Città dei Papi, capoluogo di provincia. Territorio pianeggiante con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un'agricoltura di qualità come testimonia la presenza di tre Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio, il Biodistretto Lago di Bolsena che comprende il territorio dove è ubicato l'impianto "Agricastro", il confinante Biodistretto Colli etruschi (Tuscania e Montalto) e poi poco lontano il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa.

Ai fini di rendere esaustivo l'effetto cumulo degli impianti FER (fotovoltaico ed eolico) nel bacino visivo che interessa la zona descritta si evidenzia che lo **Studio di impatto ambientale della proponente non è esaustivo perché limita il cumulo ad un'area molto limitata.**

A sostegno di quanto affermato fino ad ora sugli impianti FER, e sul loro effetto cumulo sul paesaggio, sul territorio e sulle vocazioni economiche locali si cita un passo della DGR Lazio n. 390/2022 (pagina 25) (Individuazione delle AREE NON IDONEE) :

"Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi".

In estrema sintesi, in ossequio al principio di uguaglianza e di proporzionalità garantiti dalla Costituzione, in considerazione dell'effetto cumulo dei numerosi impianti FER e della conseguente saturazione della Provincia di Viterbo e in particolare della Maremma Laziale, al fine della minimizzazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico particolarmente pregiati nell'area e delle tradizioni agroalimentari e le enormi potenzialità di produzioni agricole di qualità dimostrata dalla presenza di tre biodistretti, si chiede il diniego dell'autorizzazione all'insediamento dell'impianto agrivoltaico "Agricastro".

4. OSSERVAZIONE: IMPATTI CUMULATIVI

Riguardo al cumulo degli impianti FER, la mappa prodotta dalla proponente nel documento CA_154_TAV15_Carta_degli_impatti_cumulativi è abbastanza eloquente per dimostrare la saturazione della zona in cui si verrebbe ad insediare l'impianto "Agricastro".

L'argomento del cumulo andrebbe invece affrontato con maggiore attenzione, considerando tutti i progetti di impianti FER (sia eolici che fotovoltaici) afferenti all'area vasta. A dimostrazione da quanto

da noi sostenuto su cumulo e saturazione di impianti FER industriali nella provincia di Viterbo ed in particolare nell'area vasta comprendente i Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Cellere, Latera e gli altri Comuni limitrofi si allega il documento "Lista impianti Tuscia dal 2008 a Agosto 2023", denominato allegato A, e il documento di AGGIORNAMENTO "Monitoraggio impianti Tuscia" febbraio 2024, denominato allegato B).

A sostegno si ricordano diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

- DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca **indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.**
- DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che:

"Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale",

affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale (Lazio) l'All. A alla DGR Lazio n. 884 del 18 ottobre 2022 contenente disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, dispone che:

"La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: – i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti"

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che **non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, geotermico, biomasse ecc..) ma parla in**

modo complessivo di impianti FER. La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive **all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:**

“ 4.1. Cumulo con altri progetti.

*Un singolo progetto deve essere considerato **anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale**. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un **progetto unitario**, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: **una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);m una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).** “*

A riguardo il Giudice Amministrativo è intervenuto con numerose pronunce tra le quali è illuminante una ove si afferma che:

“ Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico", le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

Del resto, la valutazione cumulativa costituisce un principio immanente del sistema visto che le stesse linee guida di cui al DM 10.9.2020 prevedono che

“ nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;”

5. OSSERVAZIONE: ALTERNATIVA ZERO

Nel documento ***“Sintesi non tecnica”*** la Proponente a pag 33 affronta l'ipotesi dell'alternativa Zero facendo questa considerazione *“6.1 Alternative localizzative dell'impianto di progetto. In termini di alternative localizzative, la Società ha svolto ricerche finalizzate a reperire il sito migliore per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Nella scelta del sito in esame sono stati in primo luogo considerati i seguenti criteri: - l'area di intervento deve essere priva di vincoli paesaggistici ed ambientali; - l'area deve presentare un buon irraggiamento, fondamentale per ottenere una soddisfacente produzione di energia; - il terreno deve essere facilmente accessibile tramite viabilità provinciale, in buone condizioni”*.

Non si capisce perché abbia scelto come primo criterio l'assenza di vincoli paesaggistici e ambientali e poi abbia collocato l'impianto a confine con un'Area Protetta regionale nella sua Zona Contigua e di un bene paesaggistico ex art. 142 (Fossi) del Codice dei beni Culturali ma soprattutto sorprende l'insediamento dell'impianto industriale all'interno del perimetro di un vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico ex art. 136 dello stesso codice “ Orlo della Caldera di Latera” già dettagliato nella prima Osservazione.

Le considerazioni della proponente sono di carattere generale e si affidano al principio europeo della maggior diffusione degli impianti FER in un territorio e in una provincia come quella di Viterbo che ha dato un grandissimo contributo, come si è già avuto modo di dimostrare, al raggiungimento degli obiettivi del Pniec assegnati alla Regione Lazio.

Poi la proponente si riallaccia al solito discorso delle “ricadute occupazionali” sia in fase di costruzione dell’impianto che per la manutenzione senza contare che nell’area intermedia e vasta dell’impianto già esistono attività economiche agricole e agrituristiche che verrebbero danneggiate dall’insediamento di un impianto industriale di pannelli fotovoltaici avulsi da tutti gli altri elementi naturali, seminaturali e delle tradizioni agroalimentari che caratterizzano il territorio della Maremma sui quali insiste anche un Biodistretto.

A questo si aggiunga che il Comune di Farnese sta avviando la procedura per dar vita ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e quello di Ischia di Castro già un impianto fotovoltaico industriale al fine di soddisfare le proprie esigenze di consumi di energia e inserire questo obiettivo in un vero ed autentico sviluppo sostenibile del territorio e della propria vocazione economica. Senza contare che nei Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Valentano e Latera per citare soltanto quelli più prossimi all’impianto “Agricastro” sono presenti, in procedura VIA e in verifica amministrativa sia impianti eolici, fotovoltaici e geotermici.

Quindi alla luce di quanto detto non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero.

- a) Infatti, in violazione dell’art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333), non sono stati esposti e valutati tutti gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto come ad esempio:
- b) Gli impatti sul paesaggio, patrimonio culturale ed archeologico e su tutto territorio comunale dei due Comuni interessati direttamente e su quello dei comuni limitrofi (Vincolo “Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell’orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici”).
- c) L’impatto sulla perdita di valore degli immobili e terreni localizzati in un raggio di 10 chilometri dall’ impianto industriale.
- d) L’impatto su beni e valori specificamente protetti da una moltitudine di prescrizioni poste a tutela di un ecosistema rurale intatto e unico nel suo genere.
- e) E’ palese che un impianto industriale ad elevato impatto visivo (vedi SIA pag 11) con pannelli monoassiali ad inseguimento molto ingombranti poiché le strutture hanno una certa altezza (anche oltre 3 m) in un territorio con irripetibili aspetti archeologici, paesaggistici e di colture di particolare pregio biologico nonché di particolare interesse naturalistico-ambientale e di una vocazione economica agricola e turistica risulterebbe completamente avulso dal contesto, ne sconvolgerebbe per sempre l’identità sociale e culturale presente a nell’area da trenta secoli.

6. ASSENZA Istanza di Valutazione d'Incidenza

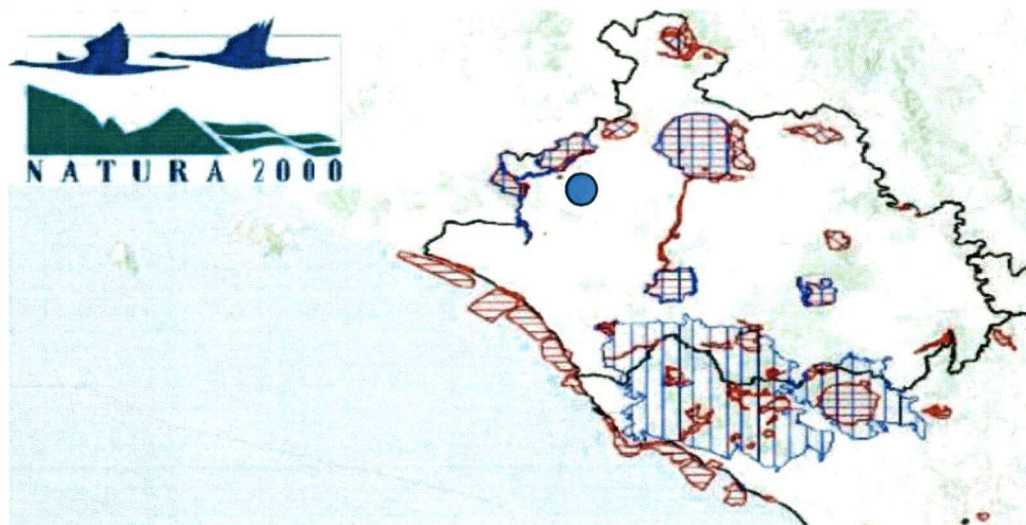


Figura 1. Stralcio carta "Natura 2000" dal sito del ministero Ambiente che illustra la parte della Rete Natura 2000. Le zone con linee in blu sono le ZPS che comprendono le ZSC (parti con linee rosse). Simbolo  cazione approssimativa dell'impianto "Agricastro" nella mappa Natura 2000.

Negli elaborati di progetto è assente uno studio di Valutazione di incidenza.

Innanzitutto, occorre ribadire che la collocazione dell'impianto all'esterno di Siti Natura 2000 non consente automaticamente di escludere incidenze; d'altronde le analisi contenute nel SIA non sostituiscono quelle specifiche della Valutazione di incidenza. Va infatti tenuto conto -in un tessuto naturalistico di grande valore, come riconosciuto anche nel SIA del progetto- della presenza, sia nei siti sottoposti a protezione in regime di ZSC/ZPS più prossimi che in quelli più distanti, di specie faunistiche legate agli spazi aperti che utilizzano ampi spazi vitali e si spostano per svariati chilometri all'interno e fuori dai siti stessi e che quindi, per tale motivo si può supporre ragionevolmente che potranno subire l'interferenza/impatto negativo causato dalle strutture del progetto agrivoltaico in questione.

Considerando che il sito di progetto si trova a brevissima distanza (meno di 2 Km) dalla ZSC Selva del Lamone (IT6010013) e che il medesimo si inserisce in una rete territoriale ove sono presenti altre ZSC come il Lago di Mezzano (IT6010012) e Caldera di Latera (IT6010011) sembra impossibile escludere a priori e con certezza scientifica che il progetto, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, già realizzati o previsti sulla medesima area territoriale, possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 menzionati e, eventualmente, anche di quelli ulteriori presenti nell'area intermedia e vasta, tra cui citiamo la Caldera di Latera (IT6010011) il Sistema Fluviale Fiora-Olpeta (IT6010017), i Monti di Castro (IT6010016) e il Lago di Bolsena (IT6010007). Ricordiamo che la Valutazione di Incidenza è il procedimento a carattere preventivo cui deve essere assoggettato qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze negative su un sito della Rete Natura 2000,

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti stessi.

E' importante sottolineare infatti che come riportato nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01) per quanto riguarda l'ambito di applicazione geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto, ma si riferiscono anche a piani e progetti al di fuori del sito, che tuttavia possono avere incidenze significative su di esso, a prescindere dalla distanza dal sito in questione.

Caratteristiche dell'impianto e sua collocazione

Dall'analisi delle schede tecniche dell'impianto si desume che le dimensioni delle installazioni sono particolarmente rilevanti (area recintata pari a circa 40 ettari) e di conseguenza particolarmente interferenti ed impattanti rispetto all'ambiente in cui dovrebbero inserirsi. Va sottolineato inoltre che l'impianto agrivoltaico proposto, pur inserito in un'area formalmente libera da vincoli naturalistici è localizzato in una posizione molto vicina e per molti aspetti critica rispetto a zone sottoposte a tutela ai sensi della normativa Natura 2000. Si riscontrano infatti distanze veramente ridotte, di meno di 2 Km dalla ZSC Selva del Lamone che, va ricordato è anche un'area IBA e una Riserva Naturale Regionale. Rileviamo qui che l'area del progetto risulta addirittura a diretto contatto con l'Area contigua della Riserva Naturale Selva del Lamone, che ne costituisce la fascia esterna di protezione creando una sorta di area "cuscinetto" o "buffer zone" la cui conduzione e regolamentazione deve essere coerente con quella dell'Area protetta.



Posizione dell'impianto rispetto all'Area Contigua della Riserva naturale Selva del Lamone (Immagine prodotta dalla Proponente nella documentazione presentata).

Inoltre, oltre a quelli elencati sono presenti nell'area intermedia e vasta, altre zone di protezione (ZSC/ZPS) di notevole importanza come il Sistema Fluviale Fiora-Olpeta (IT6010017), i Monti di Castro

(IT6010016) e il Lago di Bolsena (IT6010007) che assumono particolare rilievo a riguardo e delle direttrici di spostamento della fauna selvatica (citiamo nello specifico la presenza attestata nelle aree di interesse di specie particolarmente protette e sensibili rispetto agli insediamenti antropici come *Canis lupus*).

Alla luce di quanto sopra si ritiene che, in via prudenziale, uno Studio di incidenza sia necessario, proprio in virtù della particolare collocazione dell'impianto, così da valutare la presenza/assenza di potenziali incidenze; diversamente, tale esclusione risulta meramente aprioristica.

Anche volendo restringere l'analisi alle zone di protezione più prossime, considerando la tipologia dell'impianto proposto e la particolare posizione in cui esso andrebbe ad inserirsi, tra la ZSC/ZPS Selva del Lamone (che, va sottolineato, è anche una Riserva Naturale della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 29/1997) e rileviamo che non possono essere esclusi interferenze ed impatti del progetto in rapporto alla fauna selvatica caratterizzate da notevole mobilità, dinamiche migratorie ed estensione degli Home Range ben oltre le zone di rifugio e riproduzione.

Potenziali incidenze negative rispetto ai Siti Natura 2000

In particolare non viene preso in considerazione l'effetto barriera: l'estensione dell'impianto proposto che necessariamente deve essere interamente difeso mediante recinzioni impermeabili alla circolazione della fauna selvatica terrestre viene così a configurarsi come un ostacolo e un fattore di interruzione/alterazione di percorsi all'interno di corridoi naturali esistenti e mantenuti grazie alla conduzione agricola non intensiva che è un fattore caratterizzante del territorio e che progetti come quello di cui si tratta rischiano di compromettere irrimediabilmente. Va aggiunto a questo anche l'ulteriore consumo di energia sostenuto dalla fauna a causa delle ripetute deviazioni effettuate per evitare o aggirare un ostacolo come quello costituito dall'impianto e dalle sue recinzioni.

Un secondo fattore di impatto è quello legato al rischio di collisione per uccelli e chiropteri con mortalità comparabili a quelle rilevate nei pressi degli impianti eolici.

Va inoltre sottolineata la presenza tra le ZSC potenzialmente impattate di due importanti specchi d'acqua: il Lago di Bolsena e il Lago di Mezzano di particolare rilievo per la presenza di migratori acquatici, specie queste ultime particolarmente sensibili agli effetti di interferenza e disorientamento causato dalla riflessione della luce solare provocata dai pannelli degli impianti fotovoltaici rispetto alle direttrici di spostamento locale e alle rotte migratorie.

Più in generale si può affermare che l'impatto causato dal progetto è quello del degrado e della perdita di habitat, per il quale occorre considerare la flessibilità di una specie nell'uso del proprio habitat e la misura in cui è in grado di rispondere ai cambiamenti delle condizioni dell'habitat medesimo. Tali queste valutazioni sono del tutto assenti negli elaborati di progetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, sembra lecito affermare che l'analisi condotta non permette di escludere che il progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000 nell'area di dettaglio, intermedia e vasta.

La Regione Lazio, applicando in modo più scrupoloso il "principio di precauzione" del TFUE e recepito dal nostro Testo Unico Ambientale (D.Lgs N. 152/2006 art 3 ter ed altri) inoltre ha anche esteso la valutazione di incidenza per eventuali effetti negativi anche alle attività umane oltre che ai progetti ed ai programmi. (DGR n.64 del 29/01/2010 e DGR n. 612 del 16 dicembre 2011, in particolare Allegato B e D)."

La Valutazione d'incidenza è il **procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto e/o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. **La VINCA per il suo carattere preventivo deve assolutamente precedere ogni atto autorizzativo.**

Essa è necessaria anche perché esprime una esigenza di valutazione sferica del progetto e del suo impatto sulle componenti naturalistiche ed ambientali del territorio, anche a prescindere dalla presenza diretta di siti tutelati. Come infatti sostenuto dalla giurisprudenza:

"La VINCA è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito, anche solo proposto, della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Le disposizioni dell'art. 6, par. 3, della Direttiva n. 92/43/CEE, inoltre, non si limitano ai piani e ai progetti localizzati esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi, infatti, hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che, nondimeno, potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione." T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 05/10/2022, n.12639.

E' bene ricordare inoltre che l'Amministrazione Comunale di Farnese con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2023 ha deliberato la propria contrarietà alla realizzazione sul proprio territorio dell'impianto eolico denominato "Vallerosa" composto da n.6 aereogeneratori sul territorio del Comune di Farnese, soprattutto a seguito di una Consultazione Popolare con la quale la popolazione votante si è espressa 644 votanti con ben n.489 contrari .

In sintesi, secondo le motivazioni fin qui esposte si chiede che venga emesso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione per

Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "AgriCastro" di potenza di picco pari a 25,641 MWp e potenza nominale pari a 24,42 MWac integrato con un sistema di accumulo da 20 MW, da realizzarsi nei comuni di Ischia di Castro e Farnese, Provincia di Viterbo.

in quanto appare evidente che nel caso di specie il preminente interesse pubblico di un'opera ritenuta strategica sotto il profilo economico, comporterà il completo stravolgimento del paesaggio consolidato di un vasto territorio, con conseguente alterazione, distruzione e deterioramento dell'intera struttura socio economica e turistica della zona.

Il Sottoscritto Giuseppe Ciucci dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data Favinese, li 23-04-24
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

